



CITTÀ DI TORINO

MOZIONE

Respinta dal Consiglio Comunale in data 16 dicembre 2013

OGGETTO: "ACCOMPAGNAMENTO ALLA DELIBERAZIONE MECC. 2013 05664/024 - APPLICAZIONE LEGGE 125/2013 - ARTICOLO 4. DISPOSIZIONI URGENTI IN TEMA DI IMMISSIONE IN SERVIZIO DI IDONEI E VINCITORI DI CONCORSI, NONCHE' DI LIMITAZIONI A PROROGHE DI CONTRATTI E ALL'USO DEL LAVORO FLESSIBILE NEL PUBBLICO IMPIEGO".

Il Consiglio Comunale di Torino,

PREMESSO CHE

- in data 10 dicembre 2012 è stata depositata la sentenza n. 2012/6277 con cui il Consiglio di Stato, V Sezione, ha annullato la procedura selettiva per Dirigente indetta dall'Amministrazione con deliberazione del 18 maggio 2010 (mecc. 2010 02439/004);
- in data 29 ottobre 2013, il Consiglio Comunale ha approvato la mozione n. 77 (mecc. 2013 04843/002), che impegna il Sindaco e la Giunta a garantire la piena applicazione del Regolamento Assunzioni della Città, n. 311, articolo 1, comma 3, utilizzando l'istituto della mobilità esterna tra Enti nelle procedure concorsuali, anche in caso di rinnovo della procedura selettiva per Dirigenti;

RILEVATO CHE

- è stata approvata la Legge 30 ottobre 2013, n. 125 - Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle Pubbliche Amministrazioni;
- la suddetta Legge è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2013;

PRESO ATTO CHE

- con la conversione in legge, all'articolo 4, il Legislatore ribadisce la possibilità per le Amministrazioni Pubbliche di utilizzare, prima di avviare nuovi concorsi, le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni Pubbliche, previo accordo tra le

Amministrazioni interessate;

- la Sezione Regionale della Corte dei Conti Umbria con la deliberazione n. 124/2013 è intervenuta sul tema per la corretta applicazione dell'articolo 9 della Legge n. 3/2003 e dell'articolo 3, comma 61, della Legge n. 350/2003. Secondo i magistrati contabili tale accordo, in linea con le espressioni della magistratura amministrativa, può avvenire anche successivamente all'approvazione della graduatoria in quanto la lettera e lo scopo della norma non consentono interpretazioni restrittive tali da ancorare il "previo accordo" ad una data anteriore alla "approvazione della graduatoria" od addirittura, alla "indizione della procedura concorsuale";

CONSIDERATO CHE

- difatti l'utilizzo delle graduatorie (al pari dello scorrimento, vedasi sentenza del Consiglio di Stato n. 4329/2012 e n. 6560/2012) trova causa nell'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando l'indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale e quindi senza gravare il bilancio dei costi di una nuova selezione e, contestualmente, attua i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per l'esperimento di procedure concorsuali;
- la Città di Torino, come altri Enti, sta vivendo una fase drammatica di contrazione di risorse che si ripercuote inevitabilmente anche sul costo del lavoro;
- si rivela oltremodo necessario poter disporre del nuovo personale dirigente entro breve termine e tenuto conto delle tempistiche e delle problematiche connesse alle procedure selettive.

IMPEGNA

Il Sindaco e la Giunta a garantire la piena applicazione dell'articolo 4 della Legge n. 125/2013 "Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego", utilizzando, prima di avviare nuovi concorsi, le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni Pubbliche previo accordo con le stesse, anche successivamente all'approvazione della graduatoria, anche in caso di rinnovo della procedura selettiva per Dirigente.
